



# CITTÀ DI VITTORIA

---

ORDINANZA N. **78**

DEL **10 AGO 2021**

**Oggetto:** Sicurezza urbana e prevenzione della diffusione del virus SARS COV 2. Divieto di assembramenti, detenzione e trasporto di materiale idoneo all'accensione dei fuochi e attività di campeggio.

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**PREMESSO** che, nel territorio comunale di Vittoria è presente un considerevole numero di locali d'intrattenimento, stabilimenti balneari e chioschi su spiaggia, che attraggono un rilevante concentrazione di frequentatori, soprattutto in occasione di date o eventi particolari.

**RILEVATO** che, se da un lato, occorre favorire lo svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti ed il benessere delle persone e l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche, e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale e la tutela, in quest'ambito, dei diritti individuali, dell'incolumità delle persone, della libertà di accesso e della fruizione degli spazi pubblici.

**PRESO ATTO** dei molteplici fattori di rischio per la pubblica incolumità, che, in particolar modo, in occasione di date o eventi particolari (ad es., notte di S. Lorenzo e ferragosto) possono essere accentuati da:

- abuso di sostanze alcoliche e/o di stupefacenti,
- attività di disturbo alla quiete pubblica;
- comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
- violazioni delle norme di decoro e dell'igiene ambientale.

**VALUTATO** che, in tale contesto straordinario la eventuale attività di soccorso pubblico risulta difficile, soprattutto per l'impossibilità di intervento celere degli automezzi di soccorso, a causa del presumibile traffico intenso ed altresì per il buio che impedisce la pronta visione delle criticità, particolarmente sugli arenili.

**CONSIDERATO** che, nel predetto periodo un'opportuna disciplina di fruizione collettiva degli spazi pubblici sia utile ad agevolare le attività di controllo delle forze dell'ordine, principalmente in relazione al rispetto del divieto di assembramento e obbligo di utilizzazione delle mascherine protettive, stante l'attuale recrudescenza dell'emergenza epidemiologica, che assume carattere di prevalenza rispetto a qualsiasi altro legittimo interesse.

**RITENUTO** per motivi di sicurezza pubblica ed emergenze sanitarie doversi intervenire con opportune misure di prevenzione e contenimento delle fonti di rischio sopra citate.

**CONSIDERATE** altresì sussistenti le motivazioni per l'applicazione di quanto sancito dall'art. 182 Co. 6 bis del D.Lvo 152/2006 s.m.i. che testualmente recita *“I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, omissis...”*

**EVIDENZIATE** le norme sanzionatorie relative ai divieti che attengono alla vendita di bevande alcoliche ai minori degli anni diciotto, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158 conv. nella Legge 8 novembre 2012, n. 189.

**PRESO ATTO** delle determinazioni assunte dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi in Vittoria in data 04.06.2021 con le quali è stata presa in considerazione la necessità di ridurre fenomeni di assembramento all'interno del territorio del Comune di Vittoria, ivi compresa la sua frazione balneare di Scoglitti.

**VISTO** il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante: *«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»*.

**VISTA** la Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 300/A/4228/17/149/2017/08 del 23.05.2017, oggetto: *“Legge di conversione 18 aprile 2018, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*.

**VISTI** gli artt. 30, 80 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

**VISTA** l'ordinanza di sicurezza balneare n. 34/2021 della Capitaneria di porto di Pozzallo.

**VISTO** il vigente Regolamento di Sicurezza Urbana del Comune di Vittoria;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Commissariale N. 77 del 04 agosto 2021 *“Stagione estiva 2021. Misure per la prevenzione e vigilanza delle attività commerciali ed intrattenimento”*.

**VISTI:**

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000, n°267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1, del D.L. 20/02/2017, n°14, che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n°267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- la Legge 24/11/1981 n°689 e il relativo D.P.R. 29/07/1982 n°571;

**LETTI** gli articoli 2, 3 e 41 della Costituzione;

**VISTA** l'Ordinanza 22 giugno 2021 del Ministero della Salute avente per oggetto: *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in zona bianca”*;

**VISTO** il decreto legge n.105 del 23 luglio 2021 avente per oggetto *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”* che proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19;

**RILEVATO** che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

**DATO ATTO** della sussistenza delle condizioni di contingibilità, necessità ed urgenza, rilevabili inequivocabilmente dalle sopra indicate motivazioni.

## **ORDINA**

**Per le motivazioni esposte in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte, dalla data di pubblicazione del presente atto e sino al 30 agosto 2021, su tutto il territorio di Vittoria (comprensivo di Scoglitti) quanto segue:**

### **CAPO I**

**DIVIETI SULLE AREE DEMANIALI COSTIERE E STRUTTURE BALNEARI**

#### **Art. 1**

**E' VIETATO, NEL PERIODO SOPRA INDICATO, DALLE ORE 22.00 DI OGNI GIORNO E SINO ALLE ORE 06.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO:**

- creare assembramenti;
- trasportare e montare tende, arredi o altre attrezzature idonee allo svolgimento di attività di campeggio e/o pernottamento;
- produrre suoni molesti a mezzo di altoparlanti o di amplificatori di qualunque genere e, comunque, rumori che possano arrecare pregiudizio alla normale percezione di segnali di allarme vocali o a mezzo di ausili sonori.

### **CAPO II**

**ACCENSIONE DI FUOCHI E UTILIZZO DI ARTIFICI PIROTECNICI SULLE AREE DEMANIALI COSTIERE E STRUTTURE BALNEARI**

#### **Art. 2**

**E' VIETATA, NEL PERIODO SOPRA INDICATO, DALLE ORE 22.00 DI OGNI GIORNO E SINO ALLE ORE 06.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO:**

- la detenzione, a qualsiasi titolo, e il trasporto, con qualsiasi mezzo di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'accensione di fuochi;
- l'accensione di fuochi con qualsiasi tipo di combustibile;
- l'uso di apparecchiature a fiamma libera e/o elettriche che producano faville;
- le attività pirotecniche e l'accensione di fuochi d'artificio se non preventivamente autorizzati e regolamentati.

### **CAPO III**

**MISURE ANTI COVID**

#### **Art. 3**

##### **Uso Mascherina**

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza 22 giugno 2021 del Ministero della Salute avente per oggetto: "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in zona bianca*"; Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, **l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie**

**respiratorie**, nelle «zone bianche» permane l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, **in tutte quelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario e negli spazi al chiuso**. Pertanto è obbligatorio averla immediatamente disponibile e indossarla quando non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti, tale obbligo non sussiste per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso.

#### **Art. 4**

##### **Assembramenti**

In tutti i luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, ivi comprese le aree demaniali pubbliche e/o private, del territorio comunale sono vietati gli assembramenti.

#### **Art. 5**

##### **Certificazioni Verdi Covid-19**

Così come previsto dall'art. 3 dal decreto legge n.105 del 23 luglio 2021 avente per oggetto *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”* che proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19; dal 6 agosto 2021 e' consentito, in zona bianca, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e l'attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1 del citato Decreto Legge;

#### **Art. 6**

##### **Spettacoli**

Così come previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto legge n.105 del 23 luglio 2021, in zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in:

- sale teatrali,
- sale da concerto,
- sale cinematografiche,
- locali di intrattenimento e musica dal vivo,
- altri locali o spazi anche all'aperto,

**sono svolti unicamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia garantito il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro:**

- sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi,
- sia per il personale;

e l'accesso è consentito unicamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

### **CAPO IV**

#### **SANZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

#### **Art.7**

In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

- 1. Il mancato rispetto delle prescrizioni disposte agli artt. 1 e 2 del presente provvedimento** comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 250,00 (duecentocinquanta/00)**, così come stabilito con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 346 del 05/12/2019. Con la predetta Delibera è stato altresì determinato che l'importo del pagamento della sanzione, effettuato oltre il sessantesimo giorno, con ordinanza motivata, è individuato nella somma pari al massimo della sanzione prevista di **€ 500,00 (cinquecento/00)**.
- 2. Il mancato rispetto delle prescrizioni disposte agli artt. 3; 4; 5 e 6 del presente provvedimento** comporterà le seguenti sanzioni, chiunque non porti con se la mascherina e/o non la indossi nei casi previsti, si applica – a sensi del D.L. n. 19/2020 e Ordinanza Regionale Contingibile ed Urgente n. 21/2020- , la sanzione amministrativa pecuniaria che va **€ 400,00 a € 3.000,00**. Quindi, salvo recidiva, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00. L'importo è aumentato di un terzo (pari ad euro 533,33) se la violazione è commessa a bordo autovettura. Il titolare di pubblico esercizio che non rispetti o faccia rispettare le misure previste dalla vigente normativa in materia di contenimento dell'epidemia da Covid, è soggetto ad una sanzione pecuniaria che va da € 400,00 a € 3.000,00. Quindi, salvo recidiva, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00; ai sensi del D.L. n. 19/2020. Quindi, ex art. 202 CdS, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00. Si da atto che la predetta violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, comporta applicazione della sanzione accessoria della chiusura da 1 a 10 gg.

**CAPO V**  
**CONTROLLI**

**Art. 8**

Fermo restando le competenze previste in materia da parte degli enti e/o organi e delle Forze di Polizia, ivi compresa la Capitaneria di Porto, per il comune di Vittoria le attività di controllo sono svolte anche dal Corpo di Polizia Municipale.

**CAPO VI**  
**ENTRATA IN VIGORE**

**Art. 9**

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Vittoria e avrà decorrenza dalla data di pubblicazione al 30 agosto 2021 salvo provvedimenti di proroga. Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia trasmessa, per le rispettive competenze a:

- U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- Comando Polizia Provinciale di Ragusa;
- ARPA Ragusa;
- Responsabile Comunale Protezione Civile.
- SIAE Ragusa;
- ASP di Ragusa – Servizio prevenzione;
- Commissariato P.S. Vittoria

- Compagnia Carabinieri Vittoria
- Compagnia Guardia di Finanza Vittoria
- Stazione Carabinieri di Scoglitti
- Tutti i Dirigenti dell'Ente;
- SIAE Vittoria
- sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categorie presenti nel territorio comunale.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar di Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

Dare atto, infine, che la presente ordinanza rientra nell'ambito delle misure di tutela della sicurezza e salute pubblica, fermo restando che con successivo e separato provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21/2020, si procederà ad adottare apposito atto contenente provvedimenti viabilistici.

**p. LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

Dott. Filippo Dispenza

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 10.08.2021 al 25.08.2021 registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**